

Da: pasqualino.sarago@pec.commercialisti.it
Inviato: mercoledì 25 febbraio 2026 21:36
A: dirigente.tribunale.paola@giustiziacert.it
Oggetto: ISTANZA PUBBLICAZIONE omologa PIANO RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE - SEZ. PROCEDURE CONCORDATARIE PU 6-1/2025 IOVINO FRANCESCO – GIUDICE DESIGNATO DR. TORRETTA
Allegati: omologa IOVINO.pdf; Istanza di pubblicazione sentenza di omologa.pdf.p7m

In riferimento a quanto in oggetto, si trasmette l'allegata sentenza di omologa con Istanza di pubblicazione firmata digitalmente da pubblicare, così per come disposto dal Giudice Dott. Matteo Torretta, ai sensi dell'art. 70, co. 8 e co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web dell'intestato Tribunale.
L'occasione è gradita per inviare distinti saluti.

*Visti, alla Segreteria
per la pubblicazione
nell'apposita area del
sito web del Trib. di Paola*
Paola 26/2/26



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola,

in composizione monocratica, in persona del giudice designato dott. Matteo Torretta;

letto il ricorso depositato da **FRANCESCO IOVINO (C.F. VNIFNC83E17D086P)**, con l'Avv. FLAVIO GRIMALDI avente a oggetto la domanda di omologa della ristrutturazione dei debiti del consumatore;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

rilevato che la domanda è corredata dalla documentazione di cui agli artt. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma II, CCI) e 67 co. II CCII, vale a dire:

- a) dell'individuazione di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) dell'elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) dell'elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni o da dichiarazione di assenza dei suddetti atti;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) dell'elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia;
- f) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- g) della relazione ex art. 68 CCII, redatta dal Gestore che contiene: 1) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; 2) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; 3) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; 4) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

esaminata la relazione dell'OCC ex art. 70 co. 6 (datata 03/04/2025), che ha dato atto degli adempimenti previsti dall'art. 68 co. 4 CCII e dell'avvenuta comunicazione di piano e proposta, con decreto ex art. 70 CCII, a tutti i creditori e che nel termine assegnato, sono pervenute solo osservazioni da parte di ING BANK N.V., la quale ha dedotto che dalla relazione dell'OCC non si evince come si sia determinata tale esposizione debitoria.



Considerato che

- ai fini dell'omologazione, il Tribunale sia chiamato a verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e di fattibilità del piano e a risolvere le contestazioni mosse dai creditori;

- in punto di ammissibilità, il Giudice deve poter escludere la ricorrenza delle condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, e dunque che il debitore abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni che precedono la domanda o che abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e che questi abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

- la valutazione della meritevolezza impone di considerare il comportamento tenuto dal consumatore nell'assunzione delle obbligazioni. È evidente che non può essere considerato meritevole il consumatore che si sia indebitato con l'intenzione di non onorare i propri debiti, e dunque in malafede, così come non lo è il consumatore che, anche dopo l'assunzione dei debiti, abbia posto in essere atti in frode delle ragioni del ceto creditorio; il consumatore è, invece, in colpa grave quando nell'assunzione dei debiti viola quelle regole minime di diligenza e di prudenza alle quali ciascuna persona, con un minimo di avvedutezza, deve conformarsi, contraendo debiti manifestamente sproporzionati rispetto alle proprie capacità reddituali e sostanze patrimoniali esistenti al momento della stipula e di quelle potenziali, ragionevolmente prevedibili, anche tenuto conto della ragioni dell'indebitamento e del comportamento del creditore; si è, dunque, in presenza di colpa grave a fronte di un comportamento consapevole del debitore che, pur senza la volontà di creare la condizione di sovraindebitamento, abbia operato con straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti;

secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, condiviso da questo Giudice, *«l'accesso alla procedura risulta consentito non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (c.d. shock esogeno), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiano del tutto privi di giustificazione razionale, i quali devono essere valutati comparando tale condotta non già con quella dell'uomo avveduto e prudente, bensì con quella dell'uomo di minima diligenza, in quanto la legge individua quale condizione ostativa la sola "colpa grave"»* (così Trib Avellino 11 aprile 2024);

- quanto alla fattibilità, occorre verificare che il piano non si ponga in contrasto con norme inderogabili (cd. fattibilità giuridica) [Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 28013 del 26/09/2022 (Rv. 665750 - 02)] e che non sia manifestamente inidoneo al raggiungimento degli obiettivi indicati (cd. fattibilità economica), in una valutazione prognostica della funzione causale della procedura, nel cui ambito non si può non tener conto anche di come il debitore sia giunto alla condizione di sovraindebitato e, quindi, del giudizio sull'affidabilità



del proponente [Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 30538 del 27/11/2024 (Rv. 673029 - 01)]; occorre, dunque, verificare che, pur nella libertà di regolamentazione accordata al debitore, sia assicurato il necessario rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione, non solo rispetto alle modalità ma anche rispetto ai tempi di soddisfacimento dei creditori. Va poi ricordato che in sede di ammissione, ai fini dell'ammissibilità della domanda, il Giudice è chiamato a verificare che il consumatore sovraindebitato proponga ai creditori una proposta e un piano sufficientemente determinati. In particolare, la proposta e il piano devono assicurare il soddisfacimento almeno parziale (in qualsiasi forma ed anche differenziato) di ciascun credito, indicando "in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento" (art. 67, co. 1, CCII).

ritenuto che

- il debitore sia qualificabile come consumatore, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) del codice della crisi, atteso che i debiti contratti risultano estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale;

- che la qualità di consumatore sussiste anche relativamente a debiti contratti per garantire le obbligazioni di altro debitore nell'esercizio di attività di impresa, ove la garanzia non rientri tra le attività professionali svolte dal garante [Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 742 del 16/01/2020 (Rv. 656803 - 01)], come risulta nel caso di specie, ove su un indebitamento complessivo di euro 1.123.618,57 la maggior parte dell'indebitamento di euro 1.109.900,37 deriva da fidejussioni prestate dal debitore in favore di società appartenenti alla famiglia di origine (Tecnocostruzioni Generali Srl e Promotur Srl);

- il debitore versi in una condizione di sovraindebitamento, secondo quanto dispone l'art. 2 comma 1 lett. c) del codice della crisi, dal momento che a fronte del reddito netto mensile di euro 2000,00 e di un patrimonio stimato dall'OCC in euro 7000,00 deve far fronte a una debitoria di euro 1.123.618,57 la quale, tenuto conto del minimo esistenziale di cui il ricorrente necessita per vivere e per realizzare il proprio reddito (euro 1.570,00/mese) non può essere in alcun modo soddisfatta con i mezzi e le risorse a disposizione del richiedente;

- non ricorrano le condizioni soggettive ostative previste dall'art. 69, co. 1, CCII, per non essere stato il debitore esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e per non aver beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

- sussista il requisito della meritevolezza, dal momento che, per come ritenuto dal Collegio a definizione del reclamo avverso il decreto di inammissibilità pronunciato da questo Giudice in data 07/04/2025 (decreto collegiale del 13/01/2026 reso nel giudizio R.G: 464/2025), che deve ritenersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto, troverebbe conferma quanto dedotto dal gestore secondo cui il sovraindebitamento non è stato determinato da colpa grave, malafede o frode, perché scaturisce dalla prestazione di fidejussioni contratte dal ricorrente, pur essendo impossidente e mero studente universitario, per adempiere a doveri di solidarietà familiare in favore di società di famiglia all'epoca versanti in floride condizioni economiche, condizioni che non



lasciavano prevedere, con l'uso della normale diligenza, la futura impossibilità di far fronte alla soddisfazione dei debiti contratti dalle società;

- che il piano prevede: a) la falcidia dei creditori chirografari nella misura del 99,5%, fatta eccezione del credito di MPS di euro € 5.286,14, che è invece interamente falcidiato, dal momento che lo stesso è disconosciuto dal debitore e relativamente al quale anche il legale della società che aveva in gestione il credito ha riferito che la posizione debitoria non è riconducibile al ricorrente; b) il pagamento integrale dei creditori privilegiati e delle spese in prededuzione; c) il pagamento di complessivi euro 9.463,07 nell'arco temporale di 36 mesi e con una rata mensile media di € 266,54, con attribuzione prima ai creditori privilegiati e, a seguire, ai creditori chirografari, secondo l'entità e l'ordine specificato nel piano;

- che il piano sia fattibile sia da un punto di vista giuridico, perché rispetta il criterio della *par condicio* dei creditori, assicurando il medesimo trattamento ai creditori chirografari e a quelli privilegiati, e rispettando i criteri di graduazione dei crediti privilegiati, sia da un punto di vista economico, perché la rata è ampiamente gestibile, in quanto non intacca il minimo vitale indicato dal ricorrente;

- che le osservazioni proposte debbono ormai ritenersi superate dalla decisione del collegio;

PQM

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da FRANCESCO IOVINO (C.F. VNIFNC83E17D086P), assistito dall'O.C.C. in persona del gestore della crisi dott. Pasqualino Saragò con la difesa tecnica dell'Avv. FLAVIO GRIMALDI assistita dall'O.C.C.;

DISPONE

i) che la presente sentenza di omologa, entro due giorni, sia comunicata ai creditori e pubblicata ai sensi dell'art. 70, co. 8 e co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web dell'intestato Tribunale, adempimenti da eseguirsi a cura dell'OCC; i

i) che il Gestore della crisi relazioni per iscritto al giudice sullo stato di esecuzione della procedura ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenti al Tribunale una relazione finale;

AVVERTE

- i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi degli artt. 50 e 51 CCII;

- il ricorrente che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

- il gestore della crisi che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano e risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario;

- che, ai sensi dell'art. 72 CCII, l'omologa potrà essere revocata di ufficio o su istanza di un creditore, del Pubblico Ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con



il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

- che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;

- che il compenso dell'OCC sarà liquidato dal Giudice e sarà determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, solo all'esito della procedura, una volta accertata l'integrale e corretta esecuzione del piano, secondo quanto dispone l'art. 71, co. 4, CCII e che le somme a tal uopo previste nel piano siano accantonate e che di queste non si disponga.

Paola, 23/02/2026.

Il Giudice

Matteo Torretta